

## Foglio informativo relativo al DEPOSITO A RISPARMIO NOMINATIVO LIBERO

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

### Informazioni sulla banca

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA Società Cooperativa**

Viale Jonio, s.n. - 74013 - Marina di Ginosa (TA)

Tel. : 099/8272411 - Fax: 099/8272490

Sito web: www.bccmarinadiginosa.it - Email: segreteria@bccmarinadiginosa.it - PEC: bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Taranto n. 00133340737

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4704, Cod. ABI: 08688.

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A154745

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

### Che cos'è il deposito al risparmio

Con il deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perché quest'ultima le custodisca.

È una forma di deposito particolarmente indicata per chi compie un numero limitato di movimenti e non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

I depositi a risparmio possono essere:

- a. in forma libera: in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
- b. in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza.

Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere solo nominativo.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato. Il saldo del libretto nominativo può essere di qualunque importo.

### Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

| Caratteristiche |                   |
|-----------------|-------------------|
| Voce            |                   |
| Tipologia       | NOMINATIVO LIBERO |

| Tasso di interesse          |          |
|-----------------------------|----------|
| Voce                        |          |
| Tasso* nominale annuo fisso | 0,00100% |
| Tasso effettivo**           | 0,00100% |

| Spese massime  |   |
|--|---|
| Voce   | Importo   |
| Tenuta libretto annuale  | 12,00€  |
| Versamenti   | 0,00€   |
| Prelevamenti   | 0,00€   |
| Spese per comunicazioni periodiche                               |   |
| - cartaceo   | 2,00€   |
| - formato elettronico  | Gratuito  |
| periodicità di invio   | Almeno annuale e all'estinzione del rapporto  |
| Spese per altre comunicazioni                                    | 3,00€   |
| Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata              | 6,00€   |
| Spese per richiesta documentazione relativa a singole operazioni | Massimo 6,00€ per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo. |
| Assicurazione annuale  | 0,00€   |

| Termini di preavviso e commissioni massime |  |
|--|--|
| Voce                                       | Importo  |
| Rinnovo libretto                           | 0,000% del saldo contabile alla data di rinnovo libretto |

| Valute                   |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Voce                     |                         |
| Prelevamenti di contante | Giorno del prelevamento |
| Versamenti di contante   | Giorno del versamento   |

| Valute sui versamenti di assegni  |   |
|---|---|
| Voce  | Importo   |
| Assegni circolari ICCREA Banca  | 1 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |
| Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d'Italia e titoli similari                                      | 1 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |
| Assegni bancari tratti sulla stessa Banca   | Stesso giorno del versamento                            |
| Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali italiani ordinari                       |   |
| - su piazza   | 3 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |
| - fuori piazza  | 3 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |
| Assegni in euro di conto estero (assegni trattati da soggetti non residenti su conto in euro intrattenuto presso banche italiane) | 3 giorni lavor. succes. data contabile                  |
| Assegni in euro tratti su o emessi da sportelli bancari situati all'estero  | 15 giorni lavor. succes. data contabile                 |
| Assegni in divisa tratti su o emessi da sportelli bancari situati all'estero  | 15 giorni lavor. succes. data contabile                 |

| Disponibilità sui versamenti di assegni   |   |
|---|---|
| Voce  | Importo   |
| Assegni circolari ICCREA Banca  | 4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |
| Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d'Italia e titoli similari                                      | 4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |
| Assegni bancari stessa banca:   |   |
| - stessa succursale   | Stesso giorno del versamento.                           |
| - altra succursale  | Stesso giorno del versamento.                           |
| Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali italiani ordinari:                      |   |
| - su piazza   | 4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |
| - fuori piazza  | 4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |
| Assegni in euro di conto estero (assegni trattati da soggetti non residenti su conto in euro intrattenuto presso banche italiane) | 4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. |

| Assegni  |        |
|--|--------|
| Assegni negoziati - commissioni impagato CIT   | 10,00€ |
| Assegni negoziati - commissioni pagato tardivamente CIT                                    | 0,00€  |
| Assegni negoziati - commissioni svincolo deposito CIT                                      | 0,00€  |
| Assegni negoziati - commissioni esito protesto CIT   | 7,50€  |
| Assegni negoziati - spese per rilascio copia analogica dell'assegno conforme all'originale | 6,00€  |
| Spese per procedura di backup (per assegni non presentabili tramite CIT)                   | 10,00€ |
| Commissione per procedura di backup (per assegni non presentabili tramite CIT)             | 0,00€  |

| Altre spese e condizioni                                    |   |
|---|---|
| Imposta di bollo sul rendiconto                             | Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria, salvo esenzioni previste dalle legge |
| Modalità di calcolo degli interessi                         | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile  |
| Periodicità o data di addebito spese e commissioni          | Annuale (31/12) o al momento dell'esecuzione dell'operazione  |
| Periodicità di conteggio e liquidazione interessi creditori | Annuale (31/12)   |
| Minimo liquidabile  | 0,00€   |

(\*) Al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 26%; (\*\*) Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi, secondo la periodicità pattuita ed indicata nel presente documento. In caso di tasso variabile per scaglioni il tasso effettivo indicato è relativo al primo scaglione; (\*\*\*) Se l'ultimo giorno non è lavorativo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo bancario successivo.

## Recesso e reclami

#### RECESSO DAL CONTRATTO

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l'intera somma depositata.

La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate.

Se il deposito è vincolato, sia la banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del vincolo. La banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata.

#### TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Subito dopo l'integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso.

#### RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA Società Cooperativa - Viale Jonio, s.n. - 74013 - Marina di Ginosa (TA), mail [segreteria@bccmarinadiginosa.it](mailto:segreteria@bccmarinadiginosa.it) e PEC [bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net](mailto:bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net)), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

#### Glossario

|  |  |
|--|--|
| <b>Periodicità di conteggio e liquidazione interessi creditori</b> | Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi.                                |
| <b>Tasso effettivo</b>   | Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi. |
| <b>Valuta</b>  | Data di inizio di decorrenza degli interessi.  |